CAMERA DEI DEPUTATI N. 2360

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CASCIO

Norme in materia di docenza universitaria

Presentata il 28 settembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La vigente legislazione universitaria – e precisamente il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e la legge 19 novembre 1990, n. 341 – prevede il ruolo unitario dei professori universitari articolato in due fasce: la prima costituita dai professori ordinari, e la seconda dai professori associati.

Questa legislazione stabilisce altresì:

a) la « unitarietà della funzione docente » svolta dai docenti delle attuali due fasce;

b) la « uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca » dei professori di ruolo, ordinari e associati;

c) che « lo stato giuridico dei professori associati è disciplinato dalle norme relative ai professori ordinari... salvo che non sia diversamente disposto ».

L'unica differenza in materia di stato giuridico tra i professori delle due fasce è, pertanto, attualmente costituita dalla riserva ai professori ordinari dell'elettorato passivo per l'accesso a specifiche cariche accademiche tassativamente elencate (articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980).

Tali « incarichi », però, da un lato sono elettivi e riservati non già ai professori ordinari, ma solo a quelli a regime di tempo pieno; e dall'altro, non differenziano l'unica effettiva e identica funzione docente svolta dai professori ordinari e associati. Ne consegue che « questa sola differenza non può giustificare un diverso sostanziale trattamento giuridico tra le due

fasce docenti » (l'*ex* Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Stefano Podestà, « Università quanto paura fa l'autonomia », in *Corriere della Sera,* 6 ottobre 1994, p. 31).

In conclusione, « a parità di mansioni ed anzianità » si registra – come ha ancora scritto il professore Stefano Podestà (« La nuova università », in *La Repubblica* 10 settembre 1994, p. 10) – una ingiustificabile differenza di trattamento retributivo tra i professori associati e quelli ordinari.

Si propone pertanto l'abolizione delle attuali due fasce della docenza universitaria, atteso che esse risultano prive di ogni giustificazione logica e razionale, e l'istituzione del ruolo unico dei professori universitari. Nel ruolo unico in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, dovrebbero essere inquadrati i professori di ruolo di prima fascia. L'inquadramento nel ruolo unico dei professori associati in servizio, che abbiano però almeno nove anni di anzianità nel ruolo, dovrebbe invece avvenire a seguito di giudizio favorevole sull'operosità scientifica e sull'attività didattica svolta, espresso dal Consiglio della facoltà di appartenenza nella composizione ristretta ai professori dell'attuale prima fascia.

I professori associati in servizio, che non abbiano ancora l'anzianità di ruolo richiesta, maturano il diritto all'inquadramento nel ruolo unico al raggiungimento di detto requisito, sempre previo superamento del giudizio sull'operosità scientifica e sull'attività didattica.

Quanto poi al normale regime concorsuale per l'accesso al ruolo unico dei professori universitari, si propone – in attesa di una globale e più organica riforma delle procedure concorsuali che realizzi maggiore rigore e trasparenza nella valutazione della idoneità scientifica dei candidati – l'applicazione delle norme attualmente previste per l'accesso alla fascia di professore ordinario.

Sono in fine previste norme in tema di promozione e verifica della produzione scientifica del professore di ruolo, di organico del ruolo unico dei professori universitari, nonché di delega al Governo per la riforma del ruolo di ricercatore universitario.

Ritengo, onorevoli colleghi, che con il nuovo testo normativo proposto si porrà fine a una problematica relativa al riordino della docenza universitaria e che così riconosca una volta per tutte la dignità di essere docente universitario, non secondo uno schema burocratico fino a ora portato avanti da una cultura che non trova più rispondenza in un contesto di modernità della nostra civiltà, ma secondo la rilevanza della dignità di essere docenti e ricercatori innanzitutto.

Confido nella vostra sensibilità per una sollecita approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Ruolo dei professori universitari).

1. Il ruolo dei professori universitari è unico ed è costituito dai professori reclutati secondo le disposizioni della presente legge.

2. L'accesso al ruolo unico dei professori universitari avviene mediante pubblici concorsi su base nazionale con cadenza triennale, regolati dalle disposizioni attualmente previste per l'accesso alla fascia dei professori ordinari.

3. Lo stato giuridico ed economico dei professori del ruolo unico è disciplinato dalle disposizioni attualmente previste per i professori universitari ordinari.

ART. 2.

(Promozione e verifica della produzione scientifica del professore di ruolo).

1. Il professore universitario del ruolo unico è tenuto a presentare ogni cinque anni al consiglio di facoltà a cui appartiene una relazione sul lavoro scientifico svolto nel corso del quinquennio stesso, corredata della relativa documentazione. Tali atti devono essere depositati presso il Dipartimento o l'Istituto di appartenenza e resi consultabili.

2. Il consiglio di facoltà procede alla verifica dell'attività scientifica del professore e ne riferisce nel rapporto annuale sullo stato della ricerca da inviare anche al Senato accademico, che ne terrà conto in sede di parere sulla ripartizione dei fondi a disposizione dell'ateneo per la ricerca.

ART. 3.

(Disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, gli atenei inquadrano nel

ruolo unico dei professori universitari i professori ordinari e straordinari in servizio.

2. I professori associati confermati in servizio con almeno nove anni di anzianità nel ruolo sono inquadrati, previa domanda da presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo unico dei professori universitari presso la sede universitaria di appartenenza a seguito di positiva verifica dell'operosità scientifica e dell'attività didattica svolta da parte del consiglio di facoltà di appartenenza. La motivata deliberazione del consiglio di facoltà è adottata con la maggioranza assoluta dei professori ordinari e straordinari afferenti al consiglio medesimo. In caso di giudizio sfavorevole, la nuova verifica non può aver luogo prima di tre anni.

3. Le università dopo aver effettuato entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le operazioni di cui al comma 2, determinano entro i successivi cinque mesi l'organico dei professori del ruolo unico, globalmente e per ogni settore scientifico disciplinare, tenendo anche conto dei posti di ruolo ricoperti da professori associati.

4. I professori associati in servizio, che non abbiano alla data di entrata in vigore della presente legge i requisiti di cui al comma 2, conservano lo stato giuridico ed economico in godimento e maturano il diritto all'inquadramento nel ruolo unico dei professori universitari secondo le modalità previste dal medesimo comma 2, all'atto del raggiungimento di nove anni di anzianità nel ruolo.

5. Nelle disposizioni vigenti in materia le parole: « professore universitario ordinario » e « professore universitario associato », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « professore di ruolo ».

6. Sono abrogati gli articoli 6, 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

7. Nella predisposizione del bilancio annuale le università determinano la quota da destinare per l'anno accademico successivo a spese per il personale, tenendo conto anche degli eventuali maggiori oneri

derivanti dall'inquadramento degli attuali professori universitari in servizio. In via eccezionale e per giustificati motivi, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'inquadramento dei professori di ruolo nel ruolo unico, accertati in sede di predisposizione del bilancio preventivo, possono essere, su richiesta, coperti utilizzando le quote di riequilibrio del fondo ordinario di funzionamento delle università.

8. Non si applicano al rapporto di impiego dei professori e ricercatori le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

9. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme in materia di stato giuridico ed economico del ruolo dei ricercatori universitari, che prevedano una carriera articolata, meccanismi di progressione ed uno stato economico consono alla figura professionale del ricercatore e collegato a quella dei professori del ruolo unico, in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi desumibili dalla presente legge.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-2360
Lire 500